

Disciplina dell'ippicoltura.**C. 329.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 329 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

La proposta di legge è composta da 3 articoli, il primo dei quali – al comma 1 – definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata. Ai sensi del comma 2, le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi, siano essi destinati o meno alla produzione di alimenti per il consumo umano. In entrambi i casi le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento, svolte in forma imprenditoriale, sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Rammenta che ai sensi di tale

disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge sono considerate connesse all'attività di ippicoltura le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie universitarie; svolgimento delle attività di mascalcia.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che qualora tali attività siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (come previsto dall'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Alla cessione e vendita degli equidi disciplinati dalla proposta in esame, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'aliquota IVA al 5,5 per cento (comma 6). Come previsto dal comma 7, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 vieta di destinare

alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento in esame, pur incidendo sulla materia agricoltura, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie tutela della concorrenza, sistema tributario dello Stato e ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*). Ricorda infatti che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra quelle di competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).